

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1612

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SODA

Concessione ai lavoratori non residenti di contributi
per il pagamento dei canoni di locazione

Presentata il 20 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una delle ragioni fondamentali che ostacolano la mobilità territoriale dei lavoratori (italiani, comunitari ed extra comunitari) è rappresentata dall'onere eccessivo da sostenere per l'abitazione nel luogo di lavoro. Il trasferimento di lavoratori all'interno del Paese o dall'estero verso distretti produttivi avanzati che offrono occupazione comporta infatti per la sistemazione abitativa un costo di affitto, anche per modestissimi alloggi, troppo elevato in relazione al salario contrattuale offerto. Tale costo di regola assorbe, con gli oneri accessori, oltre la metà del salario. In queste condizioni è difficile dunque realizzare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, con pregiudizio sia per la lotta alla disoccupazione sia per lo sviluppo della produzione. Tuttavia, parte degli im-

prenditori ha mostrato disponibilità a contribuire alla rimozione di questo ostacolo, offrendo un contributo-alloggio al lavoratore, non residente nella provincia ove ha sede l'azienda in cui prestare l'attività lavorativa. La natura retributiva che il contributo assumerebbe, con il conseguente assoggettamento ad imposizione fiscale e contributivo, a carico del lavoratore e del datore di lavoro e l'impossibilità per il datore di lavoro di portare in deduzione tale onere impediscono però l'erogazione di un contributo-alloggio.

La presente proposta di legge, incidente sulla disciplina degli oneri deducibili e degli oneri sociali, è diretta a rimuovere gli indicati impedimenti.

All'articolo 1 si stabilisce che i contributi erogati dai datori di lavoro a favore dei dipendenti che non siano residenti

nella provincia in cui ha sede l'azienda non concorrono alla formazione del reddito dei beneficiari nei limiti della somma annua complessiva di lire 6 milioni.

L'articolo 2 dispone che gli imprenditori possano portare in deduzione gli oneri sostenuti per i contributi-alloggio dei lavoratori non residenti, nei medesimi ragionevoli limiti di cui all'articolo 1.

Questi contributi non concorrono infine alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi. In tale senso provvede l'articolo 3.

Da ultimo, al fine di evitare ogni possibile controversia sulla natura dei contributi-alloggio, l'articolo 4 prevede espressamente che essi non configurano, per nessun effetto, retribuzione ai sensi dell'articolo 2099 del codice civile.

È dunque delineata una disciplina derogatoria del regime attualmente vigente,

in base al quale gli oneri sostenuti dalle imprese per la corresponsione dei cosiddetti *fringe benefit* sono deducibili soltanto nella misura in cui gli stessi costituiscano reddito per i soggetti che ne beneficiano. Si ritiene però che gli effetti positivi sia sul piano economico che sul piano sociale della deroga, compenseranno molto ampiamente il prevedibile minor gettito fiscale.

Considerato che l'istituto possa essere attivato, nel primo anno, a favore di 10 mila beneficiari e considerato un possibile incremento del 25 per cento su base annua nell'anno successivo, l'onere derivante dall'attuazione della legge può essere stimato in 25 miliardi di lire per l'anno 2001 e in 37,5 miliardi di lire per l'anno 2002. Ad esso si provvede con la copertura finanziaria di cui all'articolo 5.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Erogazione a titolo di contributi-alloggio a favore dei lavoratori non residenti).

1. Al comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente le fattispecie che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-bis*) le somme erogate dal datore di lavoro, a favore di dipendenti che non siano residenti nella provincia in cui ha sede l'azienda presso la quale essi sono impiegati, a titolo di parziale o totale contributo per il pagamento del canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, relativamente a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, entro il limite di lire 6 milioni annue per ciascun lavoratore, a condizione che i contratti siano regolarmente registrati ».

ART. 2.

(Deducibilità).

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme erogate a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo a dipendenti che non siano residenti nella provincia in cui ha sede l'impresa presso la quale i medesimi dipendenti sono impie-

gati sono deducibili fino all'importo di lire 6 milioni annue a condizione che i contratti siano regolarmente registrati ».

ART. 3.

(Base imponibile).

1. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, concernente i casi di esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g-bis) le somme erogate dal datore di lavoro, nel caso di dipendenti che non siano residenti nella provincia in cui ha sede l'azienda presso la quale essi sono impiegati, a titolo di parziale o totale contributo per il pagamento del canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, relativamente a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, entro il limite di lire 6 milioni annue, a condizione che i contratti siano regolarmente registrati ».

ART. 4.

(Natura non retributiva del contributo).

1. Le somme erogate dal datore di lavoro a titolo di parziale o totale contributo per le finalità di cui alla presente legge non costituiscono in ogni caso retribuzione ai sensi dell'articolo 2099 del codice civile.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 2001 e a lire 37,5 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0016500